



Circolare Informativa

per i clienti della Professional Data Srl e dello Studio Comm.le Rag. Riccardo Ermini

PATENTE A CREDITI PER I CANTIERI, AL VIA DAL 1° OTTOBRE

Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei e mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza, dovranno essere in possesso di una patente c.d. a crediti, a stabilirlo è il novellato articolo 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall’articolo 29, comma 19, D.L. 19/2024.

Recentemente il D.M. 132/2024 ha disciplinato:

- le modalità di presentazione della domanda;
- i contenuti informativi della patente;
- le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi;
- i criteri per l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti.

Soggetti obbligati

Come appena affermato sono obbligati a richiedere la patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei e mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), Testo Unico della Sicurezza; sono, invece, esclusi:

- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri, geologi, etc.);
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Requisiti per l'ottenimento della patente

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla CCIAA;
- adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell'impresa;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF) (art. 17-bis, commi 5 e 6 del Dlgs n.241/1997) nei casi previsti ;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente;

Come riportato nella circolare INL n. 4 del 23/09/2024 non tutti i citati requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati.

Valenza della patente

L'Ispettorato nazionale del lavoro ha chiarito che in fase di prima applicazione dell'obbligo sarà possibile presentare una autocertificazione- dichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti con efficacia massima al 31 ottobre 2024; dal 1° novembre 2024 sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite l'apposito portale.

Per la presentazione sarà necessario utilizzare il modello allegato alla circolare INL esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024 qui allegato ove, in sostanza, l'interessato dichiara il possesso dei requisiti già riportati.



L'invio della autocertificazione dovrà essere effettuato, tramite pec, all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Come richiedere la patente a crediti

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro con SPID o CIE; le istruzioni per la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 1, L. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

All'esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata.



I soggetti che hanno presentato domanda ne danno informativa, entro 5 giorni dal deposito, al RLS e al RLST.

Contenuti informativi della patente

La patente (digitale) contiene le informazioni indicate dalla Legge e dal D.M.:

1. Dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
2. Dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
3. Data di rilascio e numero della patente;
4. Punteggio attribuito al momento del rilascio;
5. Punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
6. Esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente;
7. Esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente.

Revoca/Sospensione della patente

La patente è revocata nel caso di mancata veridicità della dichiarazione di possesso dei requisiti accertata in sede di controllo successivo al rilascio; decorsi 12 mesi dalla revoca, si può richiedere il rilascio di una nuova patente. Diversamente nel caso in cui venissero meno i requisiti in un momento successivo al rilascio, la patente potrà ancora essere usata ma sarà necessario provvedere a recuperare i requisiti persi.

Potrebbe verificarsi anche il caso della sospensione della patente obbligatoria ogni volta che si dovessero verificare:

- infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, almeno a titolo di colpa grave;
- infortuni da cui deriva l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave.

La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

Funzionamento della patente

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, così assegnati:

- crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;

- crediti per storicità dell'azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui:

a) fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto;

b) in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino a un massimo di 20 crediti;

c) crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.



In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

Sanzioni

Alle imprese o ai lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata:

- una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 euro;
- l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.



Va sottolineato che il committente o il responsabile dei lavori debba verificare il possesso della patente a crediti anche in caso di subappalto; in mancanza di controllo è prevista l'applicazione della sanzione dell'importo minimo di 711,98 euro e massimo di 2.562,91 euro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Professional Data srl
e
Studio Commerciale Rag. Ermini Riccardo

I formulari operativi

AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI

La/Il sottoscritta/o _____
nata/o a _____ (____) il _____
in qualità di:

- rappresentante legale dell'impresa _____ (P. IVA _____, iscritta alla Camera di Commercio di _____, al n. _____);
- lavoratore autonomo _____ (P. IVA _____, iscritto alla Camera di Commercio di _____, al n. _____),

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

AUTOCERTIFICA/DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente.

La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024.

Luogo _____

Data _____

IL DICHIARANTE
